



Riconoscimento dello stato di indigenza utile per la concessione dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per prestazioni specialistiche o di diagnostica per i cittadini in stato di indigenza, con esclusione della spesa farmaceutica, per le quali non sia prevista altra copertura da parte della Regione o dello Stato

CRITERI PER L'ANNO 2025

1. PREMESSA

Il Comune di Racconigi, nell'ambito delle attività socio assistenziali, garantisce l'intervento comunale a copertura delle quote di partecipazione al costo derivante dalla concessione dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per prestazioni specialistiche o di diagnostica per i cittadini in stato di indigenza, con esclusione della spesa farmaceutica, in quanto la Giunta Regionale ha stabilito con DGR n. 39-8425 del 15/12/2019 di cancellare la quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica a carico dei cittadini residenti nella Regione Piemonte.

L'esenzione concessa dal Comune **non copre** le spese per gli accessi al Pronto Soccorso.

Tale intervento è inteso quale misura di sostegno alle carenze di reddito familiare e rientra tra le funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, già attribuiti ai Comuni dal D.P.R. 616/1977 e riconfermate dal T.U.E.L. 267/2000 e dalla L.R. 1/2004 per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e finalizzate a dare attuazione all'art. 32 della Costituzione, che riconosce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere l'esenzione, che sarà concessa solo dopo l'istruttoria a carico dei competenti uffici comunali.

L'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria avrà validità fino alla data di scadenza indicata nell'attestazione I.S.E.E. e comunque non oltre il termine dell'anno solare in corso (31.12.2025).

Le domande possono essere presentate durante il corso dell'intero anno solare.

L'esito delle istanze sarà comunicato nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Piazza Carlo Alberto 1
12035 RACCONIGI

T: 0172 821615 - 0172 821648
0172 821681 F: 0172 85875
P.Iva: 00473170041
IBAN: IT08L0848746690000100800001

assistenza@comune.racconigi.cn.it
lavoro@comune.racconigi.cn.it
demichelis@comune.racconigi.cn.it
comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.racconigi.cn.it

(CN)

2. REQUISITI PER FARE DOMANDA

Possono fruire dell'esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria i cittadini che si trovino nelle condizioni di seguito elencate:

- essere residenti nel Comune di Racconigi alla data di presentazione della domanda;
- le persone appartenenti a ordini religiosi aventi sede nel territorio comunale, ospiti per periodi determinati e alle dipendenze degli Istituti a stipendio zero, hanno diritto all'esonero a prescindere dal requisito della residenza;
- essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, di valore non superiore a € 5.000,00 e priva di omissioni/difformità rilevate dall'INPS;
- nel caso in cui il valore dell'attestazione ISEE del nucleo familiare risulti pari a zero, il richiedente deve obbligatoriamente recarsi presso il Servizio Sociale di Racconigi e chiedere il rilascio di una relazione, che dovrà essere trasmessa al Comune dal Servizio Sociale, con la quale venga illustrata la situazione socio-economica-familiare del nucleo ed esprima un parere in merito. In mancanza della suddetta relazione la domanda non potrà essere accolta;
- nel caso in cui vi sia una situazione economica modificata rispetto all'ISEE in corso di validità: se la situazione del richiedente alla data della richiesta è significativamente mutata, deve essere richiesto dal cittadino l'ISEE corrente, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - una variazione della situazione lavorativa di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013 per almeno un componente del nucleo;
 - una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;
- Nessun componente del nucleo familiare deve:
 - o essere titolare, oltre all'abitazione di residenza, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà) o altri diritti reali esclusivi di godimento su unità immobiliari di categoria catastale A1, A7, A8, A9, A10 ubicate nel territorio nazionale;
 - o occupare, quale casa di abitazione, un alloggio di categoria catastale A, con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9;
 - o essere possessore di autoveicoli aventi più di 1.400 c.c. di cilindrata o di motoveicoli aventi più di 125 c.c. di cilindrata, immatricolate negli ultimi cinque anni;
 - o essere possessore di caravan, autocaravan, imbarcazioni;
- non essere moroso alla data di presentazione della domanda riguardo i tributi comunali (TARI, TASI, IMU, ecc.) e per gli eventuali servizi comunali richiesti anche in favore dei figli (es. rette asilo nido, mensa e trasporto scolastico, canoni alloggi comunali, ecc.) in riferimento agli anni 2020-2021-2022-2023-2024 e agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022-2023 e 2023/2024 ovvero aver sottoscritto un piano di rientro con rateizzazione ed essere in regola con i pagamenti.

I cittadini sono invitati a voler verificare la propria posizione nei confronti del Comune, contattando gli uffici competenti (Ufficio Tributi, Ufficio Scuola, Ufficio Assistenza) prima della presentazione della domanda.

Nel caso in cui, dopo la presentazione dell'istanza, gli Uffici Comunali rilevassero la presenza di irregolarità nei pagamenti non sanate, verrà informato il richiedente e lo stesso potrà sanare le morosità con le seguenti modalità:

- effettuando il pagamento dell'intera morosità entro 15 giorni dalla data di notifica della comunicazione; farà fede la data di effettuazione/disposizione del pagamento. Se il pagamento avverrà entro tale termine la morosità verrà considerata sanata e la domanda ammissibile; in caso di omesso o tardivo pagamento la domanda non potrà essere ammessa;
- sottoscrivere un piano di rientro o rateizzazione presso l'Ufficio Assistenza con rate non inferiori a 40,00 € cadauna e provvedere contestualmente al pagamento della prima rata;

Nel caso in cui il richiedente, dopo l'accoglimento della domanda di cui al presente bando, non rispetti il piano di rientro o rateizzazione non pagando due rate entro la scadenza prevista, l'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria verrà revocata e per le eventuali prestazioni già erogate e poste a carico del Comune da parte delle competenti Aziende Sanitarie sarà richiesto al beneficiario il rimborso al Comune.

2.1 DEROGHE

L'esenzione potrà essere concessa con le seguenti deroghe:

- In caso di minori in affidamento eterofamiliare e soggetti a provvedimenti degli Organismi competenti, obbligatoriamente certificati dai Servizi Sociali, a prescindere dal requisito della residenza e anche in presenza di un ISEE del nucleo familiare affidatario superiore al limite sopra indicato, unicamente se richiesto dai Servizi Sociali. Questa tipologia di richieste sarà esaminata dalla Giunta;
- In caso di persone che si trovino in situazioni di bisogno particolari, obbligatoriamente documentate da una relazione dei servizi sociali che attesti la situazione socio-economica-familiare del nucleo di appartenenza ed esprima un parere in merito. Questa tipologia di richieste sarà esaminata dalla Giunta;

Per quanto riguarda la dichiarazione ISEE, si precisa che l'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

Il valore I.S.E.E. che verrà preso in considerazione è quello valido per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.

Il nucleo familiare dichiarato nella D.S.U. deve essere conforme allo stato di famiglia secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 fatto salvo quanto stabilito nel medesimo decreto.

L'Amministrazione Comunale si avvale di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013 secondo cui, in caso di eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare, verrà richiesta la presentazione di una D.S.U. aggiornata.

Per l'ottenimento dell'esenzione del ticket sanitario in favore di minorenni verrà preso in considerazione l'ISEE MINORENNI ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. N. 159/2013.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata tassativamente utilizzando il modulo che sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Racconigi o presso gli Uffici dell'Area Servizi Socio-Assistenziali - Secondo Piano - Palazzo Comunale.

La consegna della domanda e relativi allegati dovrà avvenire a mezzo mail inviata a ufficio.protocollo@comune.racconigi.cn.it oppure a mezzo PEC inviata a comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it oppure in forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo - Primo Piano - Palazzo Comunale. Tutte le domande dovranno essere registrate al Protocollo del Comune di Racconigi con annotazione del giorno di ricezione.

E' inoltre necessario allegare:

- copia del documento di identità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare per i quali si richiede l'esenzione (*per i cittadini extra-comunitari anche copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo*);
- copia del tesserino sanitario cartaceo del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare per i quali si richiede l'esenzione;
- copia Dichiarazione Sostitutiva Unica, D.S.U., in corso di validità, completa di tutte le pagine;
- copia attestazione ISEE in corso di validità, completa di tutte le pagine.

La domanda, pena nullità, dovrà essere regolarmente compilata in tutti i campi ed essere completa di tutti gli allegati richiesti.

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Tutte le istanze ricevute saranno sottoposte a verifica in merito alla regolarità formale delle domande stesse, delle dichiarazioni effettuate sulla medesima e dei documenti allegati.

Sarà verificato l'avvenuto pagamento dei tributi comunali (TARI, TASI, IMU, ecc.) e per gli eventuali servizi comunali richiesti anche in favore dei figli (es. rette asilo nido, mensa e trasporto scolastico, canoni alloggi comunali, ecc.) in riferimento agli anni 2020-2021-2022-2023-2024 e agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 attraverso l'esame dei dati forniti dall'Ufficio Tributi e dall'Ufficio Scuola.

Si provvederà altresì a effettuare verifiche a campione (nella misura del dieci per cento) sulla correttezza delle dichiarazioni ISEE presentate, sugli automezzi posseduti e sulle proprietà immobiliari.

In presenza di motivi all'accoglimento dell'istanza l'Amministrazione, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, avvierà le procedure di cui all'articolo n. 10 bis della Legge n. 241/1990. Per i casi di diniego alla concessione dell'esenzione del ticket sanitario l'Ente adotterà opportuna determinazione, che verrà comunicata ai sensi di legge ai soggetti istanti.

L'elenco degli aventi diritto all'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria sarà aggiornato dinamicamente e tenuto agli atti dell'Ufficio Assistenza.

L'esito delle istanze verrà comunicato dall'Ufficio Assistenza in forma scritta. In caso di segnalazione della PEC sulla domanda, comunicazioni relative al presente bando saranno inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata.

5. CONTROLLI

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la richiesta di esenzione, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Ai sensi del DPCM n. 159/2013 e dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione (nella misura del dieci per cento), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata.

Ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio e l'Amministrazione comunale provvederà al recupero delle somme eventualmente corrisposte alle ASL in forma indebita.

6. INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Racconigi, Titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Carlo Alberto, 1 - 12035 Racconigi (CN).

PEC: comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it Telefono 0172/821611

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato e istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità della presente misura, ovvero la concessione dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria con esclusione della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento si potrà contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO:

Avv. Tavella Silvio C.F. TVLSLV67T07D205A

Tel. 0171/489271, e-mail RPD@comune.racconigi.cn.it

Informativa completa disponibile sul sito www.comune.racconigi.cn.it

7. PUBBLICITA'

Il presente regolamento avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente e in particolare a: Legge 7 agosto 1990 n. 241, DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e al Regolamento sull'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 06/03/2015 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Segretario Generale e Dirigente U.M.D. 1 del Comune di Racconigi dott.ssa Sonia Zeroli.